



REGOLAMENTO

PER LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE – CICLO PROCUREMENT – E PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI.

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28.07.2021

Sommario

ART. 1 - FINALITÀ.....	4
ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE	4

SEZIONE I - ALBO FORNITORI DEI SOCI

ART. 3 - GESTIONE DEGLI ALBI DEI SOCI.....	5
SEZIONE II - UTILIZZO ALBO FORNITORI AMGA/ALA FINO AL 30.06.2022	
ART. 4 - STRUTTURA DELL'ALBO.....	5
ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI	6
ART. 6 - DIVIETI.....	8
ART. 7 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA	9
ART. 8 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO.....	11
ART. 9 - VERIFICHE	12
ART. 10 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	12

SEZIONE III - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

A- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11 - COMUNICAZIONI.....	134
ART. 12 APPLICABILITA'	164

B- AFFIDAMENTI DIRETTI

13 – LIMITI E PROCEDURA DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI	16
---	----

C- PROCEDURE NEGOZiate

ART. 14 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate.....	15
ART. 15 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ELENCO	16

SEZIONE IV - PROCEDURE SOPRA SOGLIA

ART. 16 – GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO.....	17
--	----

SEZIONE V DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 17 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	17
ART. 18 - COMMISSIONE GIUDICATRICE	17



ART. 19 - CRITERI DI GIUDICAZIONE	18
---	----

SEZIONE V

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18
ART. 21- RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA.....	20
ART. 22 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	19
ART.23- NORMA DI COORDINAMENTO.....	19
ART.24- PUBBLICITA'.....	19
ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE.....	19



ART. 1 - FINALITÀ

Il presente documento (di seguito, anche solo il “Regolamento”) disciplina:

- le procedure di affidamento diretto nel rispetto della disciplina vigente e applicabile;
- le procedure negoziate per l’acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, necessarie per far fronte ai fabbisogni dell’Azienda;
- L’utilizzo degli albi fornitori esistenti presso i soci AGESP S.p.A., AMGA S.p.A., ALA S.p.A. e CAP Holding S.p.A. (di seguito, anche solo “Albo fornitori dei soci”);
- l’istituzione e la gestione di un Albo di operatori economici (di seguito, anche solo l’“Albo fornitori”) che Neutalia srl si riserva di utilizzare per l’individuazione di soggetti qualificati e idonei a cui affidare gli appalti di lavori, beni, servizi e forniture.

Il Regolamento è finalizzato a disciplinare le procedure di scelta del contraente nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito, anche solo il “Codice”), nonché nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e applicabili.

Il Regolamento è, altresì, finalizzato ad assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti all’Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di trasparenza, di concorrenza e di rotazione.

ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE

L’Albo fornitori e l’Albo fornitori dei soci sarà utilizzato da Neutalia srl nei seguenti casi:

- nelle ipotesi disciplinate dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

in tutte le altre ipotesi ammesse dalla legislazione vigente e applicabile.

SEZIONE I



ALBO FORNITORI dei SOCI

ART. 3 – GESTIONE DEGLI ALBI dei SOCI

La società Neutalia S.r.l. potrà avvalersi dell'utilizzo degli albi fornitori esistenti presso i soci AGESP S.p.A., AMGA S.p.A., ALA S.p.A. e CAP Holding S.p.A.

Le sezioni che compongono i rispettivi albi sono presenti sui siti di ognuna delle aziende socie di Neutalia e riscontrabili agli indirizzi o da elenchi aziendali:

1. AGESP S.p.A. elenco fornitori qualificati come da procedura ISO 9001
2. AMGA S.p.A. e ALA S.p.A. <https://amga.acquistitelematici.it>
3. CAP Holding S.p.A. <https://acquisti.gruppocap.it>

Neutalia S.r.l. potrà avvalersi, per tutte le procedure sotto soglia comunitaria nel rispetto delle normative vigenti e a suo insindacabile giudizio, dell'utilizzo di uno o più albo fornitori dei soci ovvero dei fornitori iscritti in uno o più albo fornitori dei soci.

Si rimanda agli specifici regolamenti assunti dai soci AGESP S.p.A., AMGA S.p.A., ALA S.p.A. e CAP Holding S.p.A. relativi alla costituzione e utilizzo dell'albo fornitori.

Si dà atto che nelle more della costituzione del proprio Albo Fornitori e sino al 30.6.2022, Neutalia utilizzerà in via prioritaria l'albo fornitori di AMGA S.p.A. e ALA S.p.A. <https://amga.acquistitelematici.it> il cui funzionamento è descritto nella SEZIONE II

SEZIONE II

UTILIZZO ALBO FORNITORI AMGA/ALA

FINO AL 30 GIUGNO 2022

ART. 4 - STRUTTURA DELL'ALBO

L'Albo è articolato in differenti sezioni e precisamente:

- Aziende o Cooperative esecutrici di lavori pubblici;
- Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi;
- Professionisti tecnici (se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) e assimilati;
- Altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi: medici, avvocati, etc.).



Le sezioni che compongono l'Albo sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione, come riscontrabile all'indirizzo: <https://amga.acquistitelematici.it>.

L'Albo fornitori è unico per Neutalia srl e per le società del Gruppo Amga spa (AMGA Legnano srl, Aemme Linea Ambiente srl, Aemme Linea Distribuzione srl, AMGA SPORT srl).

Elenco delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Albo delle Aziende esecutrici di lavori pubblici ha la facoltà di registrarsi in tutte le categorie di opere generali o specializzate o superspecializzate (c.d. SIOS) per cui risulti in possesso di un attestato di qualificazione SOA, regolare e in corso di validità rilasciato dagli Organismi abilitati.

Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi- Altri professionisti

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori di beni e servizi ha la facoltà di registrarsi a un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale ovvero attestate dall'Ordine/Albo professionale di appartenenza o da documentazione equipollente.

Le categorie merceologiche alle quali il soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal soggetto medesimo rilevabili dal certificato di iscrizione della CCIAA o dall'Ordine/Albo professionale di appartenenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

L'operatore economico che intende iscriversi nella sezione Professionisti tecnici dovrà selezionare TIPOLOGIE DI OPERE (D.M. 17 GIUGNO 2016, TABELLA Z1) e le TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI (D.M. 17 GIUGNO 2016, TABELLA Z2) secondo il format presente nell'iter di iscrizione.

L'Operatore economico che intende iscriversi nella sezione Altri Professionisti dovrà selezionare l'iscrizione ad uno specifico Ordine Professionale tra quelli attualmente riconosciuti dalla normativa vigente e successivamente selezionare la specializzazione.

ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di idoneità professionale, come meglio di seguito specificati.

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato ovvero presso i competenti Ordini Professionali.
- Ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice, agli operatori economici di un altro Stato membro non residenti in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti oppure mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
- Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice e nel caso in cui la rete abbia soggettività giuridica, il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso o dalla rete stessa e dalla/e consorziata/e o retista/e indicata/e come esecutrice/i.
- Nel caso di soggetti di cui alle lett. d), e), g) dell'art. 45, comma 2 del Codice e nel caso di rete sprovvista di soggettività giuridica, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascun membro del raggruppamento, consorzio ordinario, anche costituendo, rete o GEIE.
- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. A tale riguardo, si ricorda che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 del Codice devono essere posseduti da tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice stesso;
- d) Ottemperanza agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- e) Insussistenza delle condizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Per l'iscrizione all'elenco aziende esecutrici di lavori pubblici

- a) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per l'esecuzione di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00;
- b) Attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità per l'esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000,00;
- c) Attestazione del sistema di qualità aziendale di cui all'art. 63, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ad esclusione delle classifiche I e II;
- d) Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per l'iscrizione all'elenco aziende di fornitori beni e servizi

- a) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- b) Capacità tecnica, documentata mediante:
 - descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa dispone;
 - certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; l'operatore economico ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni atte a comprovare la propria capacità tecnica.

Per l'iscrizione all'elenco dei professionisti tecnici

- a) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- b) Capacità tecnica, documentata mediante:
 - Indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.

Per l'iscrizione alle sezioni degli altri ordini professionali

- a) Iscrizione presso i competenti Ordini Professionali con indicazione della sede, della matricola e dell'anno di iscrizione presso il relativo ordine.
- b) Indicazione della specializzazione posseduta in base all'ordine professionale inserito.
- c) Titolo di studio posseduto con indicazione dell'istituto che si è frequentato e dell'anno di conseguimento del diploma

ART. 6 - DIVIETI

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo Fornitori con le seguenti limitazioni:

1. è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
2. è vietata la presentazione di domande per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e in forma associata;
3. è vietata la presentazione della domanda di iscrizione per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di consorzi;
4. è vietata la presentazione della domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;

5. è vietata la presentazione della domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, dipendenti e/o collaboratori che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Albo fornitori.
6. è vietata la presentazione della domanda di iscrizione ad opera delle società nelle quali uno o più soci siano dipendenti di Neutalia srl o loro parenti/affini di primo grado;
7. è vietata la presentazione della domanda di iscrizione ad opera delle società nelle quali uno o più soci siano soci, amministratori, dipendenti delle società socie di Neutalia srl e/o dei Gruppi societari ai quali queste appartengono.

Ad eccezione di quanto previsto al punto 7 che precede e solo nel caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo fornitori, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e purché i medesimi non si trovino in una qualsiasi relazione, anche di fatto, atta a comportare che le domande siano riconducibili a un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice.

Qualora i soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'Albo fornitori, l'Amministrazione prenderà in considerazione l'istanza che risulti essere pervenuta per prima all'Ufficio secondo le modalità di seguito indicate.

ART. 7 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare un'apposita istanza esclusivamente in modalità telematica collegandosi al sito istituzionale dell'Amministrazione, sezione "Elenco Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici dell'Ente.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'Elenco prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando la documentazione richiesta.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'Elenco sarà momentaneamente sospesa.

Le modifiche sostanziali, che possono variare in base alla tipologia di iscrizione e che determinano quindi la necessità di inoltrare nuovamente la richiesta di iscrizione, sono da ricondursi in linea generale alle seguenti ipotesi: modifica del legale rappresentante, modifica di soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice, modifiche dei dati di iscrizione al Registro



delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio; modifiche alle categorie merceologiche di iscrizione o alle categorie di lavori o alle categorie specifiche dei professionisti e dei tecnici; modifiche inerenti al possesso delle certificazioni di qualità.

In caso di smarrimento delle credenziali, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi, laddove richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dei dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi; questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un procuratore munito di idonei poteri, previa allegazione della procura in copia conforme all'originale.

E' fatto obbligo di utilizzo della firma elettronica certificata, per il rappresentante legale, e per i soggetti con poteri di rappresentanza. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato dall'Agid e dovrà essere in corso di validità. La documentazione che richiederà la sottoscrizione con firma elettronica sarà espressamente indicata negli step di iscrizione agli elenchi.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun Elenco di competenza.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quelle previste dalla Piattaforma (Esecutori di Lavori Pubblici, Fornitori di Beni e Servizi, Professionisti Tecnici ed Altri Professionisti).

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o per la presentazione di documentazione erronea o incompleta, dovuti a disguidi e/o a malfunzionamenti di qualsiasi natura o comunque imputabili a fatto dei terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire scrupolosamente le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la fase di compilazione.

Ulteriori informazioni sono rinvenibili all'interno dell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ presenti in piattaforma e riepilogate alla voce "chiarimenti" della sezione "guide". In alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate all'interno dell'area "Supporto Tecnico".

L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori; l'Amministrazione potrà in ogni caso verificare il possesso dei requisiti richiesti e auto-dichiarati in qualsiasi momento, interpellando – se del caso – l'operatore economico, il quale dovrà fornire la massima collaborazione a favore degli uffici dell'Amministrazione. L'esito dell'ammissione o dell'esclusione sarà comunicato all'operatore economico entro 30 gg. dalla richiesta di ammissione.

L'iscrizione all'Albo Fornitori e al relativo elenco sarà confermata tramite l'invio di una PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in fase di registrazione.

L'iscrizione e ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà comunicata l'approvazione della domanda.

L'elenco degli operatori economici formato dall'Amministrazione si configura come un elenco aperto; pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

L'iscrizione all'elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento, nonché di eventuali integrazioni e modificazioni dello stesso e, di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", consultabile alla pagina: <https://amga.acquistitelematici.it> alla sezione: Documenti

ART. 8 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale ad effettuare l'aggiornamento/la conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico un'e-mail a partire dai 60 gg. dalla scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini suindicati decadranno automaticamente dall'elenco. L'Amministrazione provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza.



La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e il suo nominativo tornerà ad essere visibile nell'elenco.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritto all'Elenco, nonché in riferimento ai requisiti alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo; tale esito sarà comunicato tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Il mancato aggiornamento annuale dei dati da parte dell'operatore economico può essere valutato da Neutalia srl quale grave negligenza che determina la cancellazione ai sensi dell'art. 9.

ART. 9 - VERIFICHE

L'Amministrazione effettuerà periodicamente delle verifiche a campione sugli operatori economici iscritti nell'Albo Fornitori, al fine di accertare il possesso dei requisiti auto-dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'elenco ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati dovranno confermare il possesso dei requisiti auto-dichiarati in fase di iscrizione e attestare sotto la propria personale responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendersi in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., che i dati forniti in sede di iscrizione all'Elenco corrispondono al vero.

ART. 10 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Gli operatori economici rimangono iscritti nell'Albo Fornitori fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione che può essere adottato d'ufficio o su istanza della parte interessata.

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio descritta al capoverso che segue, nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'elenco, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
- grave negligenza o malafede nei confronti dell'Amministrazione nell'esecuzione del contratto;
- qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Amministrazione, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

SEZIONE III

AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

A- DISPOSIZIONI GENERALI



ART. 10 – GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO

La società Neutalia S.r.l., potrà procedere direttamente nell'indizione delle gare d'appalto tramite l'utilizzo del proprio portale acquisti, ovvero, indire le gare d'appalto tramite mandato ad una delle società socie della stessa fermo restando la pubblicazione sul sito di Neutalia S.r.l. della procedura oggetto di gara.

Le procedure di affidamento potranno essere riscontrate sui portali delle società socie o negli elenchi dei fornitori gestiti dalle stesse:

AGESP S.p.A. elenco fornitori qualificati di cui alla normativa ISO 9001

AMGA S.p.A. e ALA S.p.A. <https://amga.acquistitelematici.it>

CAP Holding S.p.A. <https://acquisti.gruppocap.it>

ART. 11 - COMUNICAZIONI

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo Fornitori ovvero tratte dai pubblici registri di posta elettronica certificata (Inipec-ReGIndE) ovvero tramite portali telematici per la gestione delle procedure di acquisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'elenco.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC sono obbligatori al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano pertanto tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

ART.12 – APPLICABILITA'

Le procedure previste nella presente sezione III – affidamenti diretti e procedure negoziate - sono consentite sino al limite di importo massimo determinato dalla legislazione vigente, con esclusione dell'I.V.A.

Tutte le previsioni del presente Regolamento devono intendersi aggiornate a modificate in funzione della normativa vigente.

Nessun contratto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina contenuta nella presente sezione.



C- AFFIDAMENTI DIRETTI

ART. 13 – LIMITI E PROCEDURA DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Qualora il valore complessivo posto a base di gara non superi l'ammontare previsto dalla normativa vigente e applicabile con riferimento agli affidamenti diretti, l'Amministrazione potrà procedere all'affidamento diretto a un operatore economico in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la partecipazione a ordinarie procedure di scelta del contraente.

L'operatore economico potrà essere individuato tramite l'Albo Fornitori ovvero tramite consultazione di altri albi ed elenchi di operatori economici ovvero, ancora, tramite esperimento di preliminari indagini di mercato, garantendo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

D- PROCEDURE NEGOZiate

Art. 14 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate

Nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti e applicabili, Neutalia srl individua l'operatore economico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

I nominativi degli operatori economici invitati alla procedura sono tratti dell'Albo Fornitori secondo le procedure di rotazione applicate automaticamente dal software.

L'iscrizione nell'Albo Fornitori non vincola Neutalia srl che si riserva la facoltà di individuare altre imprese da invitare nel caso in cui sussistano ragioni di necessità, di funzionalità dei beni, dei servizi e/o lavori da acquisire e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche della fornitura.

Gli atti delle procedure di affidamento saranno soggetti a pubblicazione sul Profilo del Committente, nel rispetto della normativa vigente e applicabile.

In ogni caso tutte le comunicazioni verranno trasmesse tramite posta elettronica certificata.

La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di informazioni con gli operatori economici avviene attraverso i mezzi di comunicazione indicati nella documentazione di gara.

Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nella documentazione di gara, tenuto altresì conto delle indicazioni tecniche fornite dal RUP.

15 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ELENCO

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di gara e le ricerche di mercato rispetteranno il principio rotazione con selezione casuale generata dal software secondo gli algoritmi inseriti nella configurazione della piattaforma stessa.

Sarà mantenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del numero di inviti per singolo operatore economico e del numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e previa presentazione di formale richiesta di accesso agli atti.

Il ricorso alla consultazione dell'Albo Fornitori non è obbligatorio ai fini dell'invito alle procedure di gara o ai fini dell'affidamento di lavori, servizi e forniture nelle seguenti ipotesi:

- assenza di operatori economici iscritti per la categoria/sottocategoria d'interesse e/o numero insufficiente di operatori economici iscritti;
- mancanza di categorie/sottocategorie appropriate;
- per gli affidamenti di modico valore;
- per gli acquisti economici;
- nei casi in cui la normativa vigente imponga l'acquisto tramite altri strumenti di negoziazione elettronica.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'iscrizione agli operatori economici individuati al di fuori dell'Albo Fornitori, al fine di verificare la corrispondenza con i requisiti richiesti.

L'inclusione dell'impresa o del professionista nell'Albo Fornitori non costituisce titolo preferenziale per ottenere l'affidamento di lavori, servizi o forniture e non fa sorgere alcun vincolo, di nessun genere e tipo, in capo all'Amministrazione.

Gli operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

SEZIONE IV

PROCEDURE SOPRA SOGLIA



ART. 16 – GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO

La società Neutalia S.r.l., potrà procedere direttamente nell'indizione della gare d'appalto tramite l'utilizzo del proprio portale acquisti, ovvero, indire le gare d'appalto tramite mandato ad una delle società socie della stessa fermo restando la pubblicazione sul sito di Neutalia S.r.l. della procedura oggetto di gara.

Le procedure di affidamento potranno essere riscontrate sui portali delle società socie:

AGESP S.p.A. sito aziendale

AMGA S.p.A. e ALA S.p.A. <https://amga.acquistitelematici.it>

CAP Holding S.p.A. <https://acquisti.gruppocap.it>

SEZIONE V

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 17 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) è nominato con apposito provvedimento, prima dell'avvio di ogni singolo intervento.

Può essere nominato Responsabile Unico del Procedimento il dipendente di ruolo con almeno la qualifica di impiegato direttivo; in caso di carenza in organico di personale di ruolo in possesso di competenza e titolo di studio adeguati presso NEUTALIA srl potrà essere nominato Responsabile Unico del Procedimento un dipendente in servizio o in ruolo presso altra società del Gruppo AMGA Legnano spa, del Gruppo Agesp spa e del Gruppo Cap Holding.

La stazione appaltante può nominare un Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 e segg. della legge n. 241/1990, per le attività di carattere amministrativo e per le fasi endoprocedimentali della gara, compresa la proposta di aggiudicazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà svolgere anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione nelle sole ipotesi ammesse dalla legge e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 3, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*.

ART. 18 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nel caso in cui si proceda all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico verrà affidata a una Commissione Giudicatrice, nominata e costituita dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in conformità alle previsioni di cui all'art. 77, comma 7 del Codice.

I commissari dovranno essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e dovranno essere scelti nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 77 del Codice.

ART. 19 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le procedure disciplinate dal presente Regolamento verranno aggiudicate sulla base dei seguenti criteri nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e applicabili:

- a) secondo il criterio del minor prezzo;
- b) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 95, comma 6 del Codice, secondo quanto meglio specificato nella documentazione che verrà posta a base di gara .

Quale che sia il criterio di aggiudicazione dell'offerta prescelto, con riferimento all'elemento prezzo non saranno ammesse e valutate offerte in aumento.



SEZIONE VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Neutalia srl, titolare del trattamento dei dati personali, in conformità all'art. 13 del “Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) procederà al trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici nel rispetto delle seguenti modalità.

I dati forniti al momento dell'iscrizione e nell'eventuale successiva fase di richiesta di abilitazione agli albi informatizzati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza, nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza.

Per maggiori informazioni, si prenda visione della informativa completa disponibile all'indirizzo internet www.neutalia.it salvo non venga utilizzato il mandato di cui all'art. 11, nel qual caso verrà disciplinato direttamente dalle società mandatarie.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001

La cancellazione dall'Albo Fornitori potrà comunque essere disposta dall'Amministrazione in caso di commissione di un reato previsto dal d.lgs. n. 231/01 e ss.mm.ii., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'operatore economico per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ss.mm.ii., dovrà esserne data informazione immediata all'Amministrazione.

ART. 22 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

ART. 23 - NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.



ART. 24 - PUBBLICITÀ

L'avviso di istituzione dell'Albo Fornitori telematico è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione, raggiungibile all'indirizzo internet: www.neutalia.it e su tutti i siti web delle società socie.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore in data 1 settembre 2021. Tutte le modifiche normative successive all'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono automaticamente recepite, nella misura in cui trattasi di disposizioni compatibili e applicabili.